



COMUNE DI GENOVA

IMU 2026

Informazioni principali

Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Per l'anno d'imposta 2026, in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, i Comuni possono diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie individuate nell'allegato "A" del decreto del viceministro dell'economia e delle finanze adottato il 6 novembre 2025 e hanno l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote, utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo fiscale

L'IMU 2026 è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2024 e le aliquote sono determinate con il Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.2025.

Immobili non soggetti ad IMU

Abitazione principale e sue pertinenze

Le abitazioni principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU.

Come stabilito dall'art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (solai/cantine/box/posti auto/tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'assimilazione della pertinenza all'abitazione principale opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione (anche se in quota parte) sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza (anche se in quota parte) e che questa sia di fatto durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Immobili assimilati all'abitazione principale

Sono esenti da IMU anche gli immobili assimilati all'abitazione principale per legge e per regolamento.

Sono assimilati all'abitazione principale per legge i seguenti immobili:

- 1) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 4) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Nota: per il punto 1) si sottolinea che il diritto di abitazione a seguito di assegnazione della ex casa familiare opera unicamente nel caso in cui i figli siano minori o portatori di handicap grave. In caso contrario, il soggetto passivo di imposta rimane il proprietario/titolare di diritto reale.

Il soggetto passivo che si trova nelle condizioni di assimilazione all'abitazione principale sopraelencate deve presentare la Dichiarazione IMU per denunciare l'applicazione di tali agevolazioni.

In base al Regolamento è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Immobili soggetti ad IMU

L'IMU deve essere pagata in caso di possesso di immobili di cui all'art. 1 commi 745 e 746 della Legge 160/2019, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, comprese le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse.

Aliquote e detrazioni IMU 2026

Aliquote

Le aliquote IMU 2026 stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 16/12/2025 sono le seguenti:

aliquota dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto- legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;

aliquota dello 0,58 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari

assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. c) della legge 160/2019 e ai sensi del Regolamento IMU vigente nel Comune di Genova;

aliquota dello 0,71 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616;

aliquota dello 0,76 per cento per le aree fabbricabili individuate nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015). L'aliquota si applica a far data dall'inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell'art. 1 comma 745 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d'imposta

aliquota dello 0,78 per cento (da ridurre ulteriormente del 25% in base all'art.1 comma 760 della L. 160/2019) per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base ai due accordi vigenti stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

aliquota 0,84 per cento per le unità immobiliari di categoria A/10, C/3 e D/1 utilizzate da Start-up innovative, così come definite nell'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012, che svolgano attività rientranti nel codice ATECO 72- RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO. L'aliquota è riconosciuta a imprese che esercitino l'attività da un numero di mesi non superiore a 36 o che concedano in locazione gli immobili alle stesse condizioni. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo dell'imposta;

aliquota dello 0,84 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese che nell'anno di imposta hanno aumentato l'occupazione di minimo n. 2 unità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale

aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo dell'imposta;

aliquota dello 0,96 per cento per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta;

aliquota dello 0,96 per cento per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali, sale per concerti e spettacoli e simili, di categoria catastale D3, locate, concesse in comodato o possedute direttamente dal soggetto passivo per la propria attività d'impresa. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta;

aliquota dello 1,01 per cento per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale, che rientrino nella definizione di microimpresa o di impresa con numero di dipendenti non superiore a 49. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo IMU d'imposta;

aliquota dello 1,06 per cento (da ridurre del 25% in base all'art. 1, comma 760 della L. 160/2019) per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5 comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5 comma 2 L. 431/98);

aliquota dello 0 per cento per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali, già destinati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare per il riconoscimento delle aliquote agevolate sono disponibili sul sito del comune di Genova www.comune.genova.it nei “Servizi” IMU. Possono essere presentate online, consegnate o spedite per raccomandata all’Ufficio Protocollo Generale di Via di Francia 1, 9° piano, 16149 Genova (orario 8.30-12.30 dal lunedì al venerdì) o inviate da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Detrazioni

Detrazione per abitazione principale

In base all’art.1, comma 749 della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche:

- alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1, comma 741, lett. c) della legge 160/2019;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Pertinenze

Come da indicazione del Ministero nelle “Precisazioni” del prospetto delle aliquote IMU, le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenza.

Casi particolari

Immobili concessi in comodato

Per l’immobile concesso in comodato d’uso a parenti di primo grado (genitori o figli) è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che venga utilizzato come abitazione principale. La riduzione non si applica agli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Per ottenere il beneficio, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il possessore (comodante) non deve avere altri immobili ad uso abitativo in Italia;
- Il possessore deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di Genova

Il beneficio si applica anche se il possessore, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede l'abitazione principale (con eventuali pertinenze) nel Comune di Genova, purché questa non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell'immobile risiedano il coniuge e i figli minori.

La riduzione del 50% si applica anche alle pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, se concesse in comodato insieme all'abitazione, ma solo ad una pertinenza per ogni categoria. Il possessore (comodante) che risiede nel Comune di Genova può beneficiare dell'agevolazione se, oltre all'immobile concesso in comodato, e alla propria abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo in Italia, come per esempio una seconda casa o una quota di un'ex portineria condominiale. Può beneficiare dell'agevolazione anche se possiede altri tipi di immobili, come magazzini, negozi, uffici o terreni.

L'agevolazione ha inizio dalla data di stipula del contratto o dalla data in cui il comodatario trasferisce la residenza nell'immobile, se questa è successiva alla stipula.

Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto, il possessore (comodante) deve presentare la dichiarazione IMU utilizzando il modello fornito dal Ministero, per dimostrare di possedere i requisiti richiesti.

La dichiarazione IMU ha validità anche per gli anni successivi, fintantoché permanga il possesso dei requisiti.

Nota: dal 2025 non è più prevista l'aliquota agevolata dello 0,96% per chi possiede in Italia solo l'immobile concesso in comodato. Pertanto, occorre sempre applicare l'aliquota dell'1,06%.

Immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la **riduzione d'imposta del 25%**.

Esclusivamente in caso di contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, L.431/98 sull'abitazione si applica anche l'aliquota ridotta allo 0,78 per cento.

Sulle pertinenze si applicano la riduzione del 25% e l'aliquota agevolata solo se sono indicate sul contratto.

In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d'imposta del 25%, ma si applica sempre l'aliquota ordinaria pari all'1,06 per cento.

Dall'anno 2023 non bisogna presentare alcuna documentazione all'ufficio IMU, ma, se il contratto non è stipulato con l'assistenza diretta di una delle organizzazioni firmatarie dei due Accordi territoriali in vigore, occorre sempre farsi rilasciare da una di queste l'attestazione di rispondenza, prevista dall'art.1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 6/01/2017 (Min. Infrastrutture e Trasporti), attestante la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto.

Cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero sono soggetti ad IMU.

Per l'anno 2026, è prevista la riduzione d'imposta del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU, indicando nel campo "14" del modello la riduzione "4" e allegando copia della documentazione inerente alla pensione.

Terreni

I terreni sono soggetti ad IMU con aliquota ordinaria. Sono esenti da IMU solo i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Immobili storici

La base imponibile IMU è ridotta del 50%. Se non è stata data precedente comunicazione in merito, per questo tipo di immobili occorre presentare la dichiarazione di variazione all'Ufficio IMU.

Immobili inagibili o inabitabili

Per gli immobili inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile IMU è ridotta del 50%. Le caratteristiche e le condizioni richieste per poter considerare un immobile come tale sono definite dal Regolamento IMU.

Calcoli e modalità di pagamento

Come si calcola l'IMU

La base imponibile dell'imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)
- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1

Il calcolo dell'imposta sarà quindi:

Rendita catastale rivalutata (rendita x 1,05) x il coefficiente specifico per ogni categoria x l'aliquota prevista.

Calcolo dell'imposta per l'abitazione principale categorie A1, A8 e A9

Rendita catastale rivalutata [(rendita X 1,05) X 160 X l'aliquota prevista] – detrazione.

Calcolo dell'imposta per i terreni

La base imponibile dell'imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente 135.

Calcolo dell'imposta per le aree fabbricabili

La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Nel sito internet del Comune di Genova, www.comune.genova.it, al Servizio “Simulazione IMU e TASI” è disponibile il calcolatore IMU online.

Quando si paga l’IMU

I termini per il pagamento dell’IMU 2026 sono il 16 giugno ed il 16 dicembre 2026.

E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, oppure è possibile versare la rata di acconto, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, entro il 16 giugno 2026 e la rata di saldo, pari all’imposta dovuta per il secondo semestre, entro il 16 dicembre 2026.

Come si paga l’IMU

Il versamento dell’IMU per l’anno 2026 deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i seguenti i codici tributo:

- 3912 IMU per abitazione principale (abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9):
- 3914 IMU per terreni
- 3916 IMU per aree fabbricabili
- 3918 IMU per altri fabbricati
- 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
- 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Il versamento dell’IMU 2026 è di competenza del Comune, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali il gettito dell’imposta calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard del 7,6 per mille è di competenza comunale.

Il pagamento attraverso il modello F24 può essere effettuato presso:

- gli uffici postali
- le banche
- on-line

Compensazione dei versamenti

La normativa IMU prevede che i versamenti vengano effettuati da ciascun soggetto passivo d'imposta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Però, per agevolare i contribuenti in caso di errore, nel Regolamento IMU è stata prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza. A tal fine, sono stati predisposti appositi moduli disponibili sul sito istituzionale www.comune.genova.it in "Servizi" → "IMU".

In caso di credito IMU, in sostituzione della richiesta di rimborso, è possibile presentare l'istanza di compensazione con cui chiedere di utilizzare il credito per ridurre l'imposta ancora dovuta al Comune per l'IMU ordinaria. Per farlo, occorre presentare una richiesta in carta libera. La compensazione sarà confermata solo dopo che il Comune avrà verificato l'esistenza del credito e avrà notificato al contribuente la lettera di conferma.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La somma che si va a versare con l'F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi.

Deve essere barrata l'apposita casellina "Ravv."

Tutte le informazioni sul ravvedimento sono reperibili sul sito www.comune.genova.it al percorso "Tutti gli argomenti" → "Tasse e tributi" → IMU

Contatti

- Numero verde 800184913 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle 16.00
- Telefono 0105575584 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle 16.00
- Appuntamento telefonico o in videochiamata con operatore dell'Ufficio IMU, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.00, da prenotare sull'agenda appuntamenti presente sul sito istituzionale al Servizio "Sportello virtuale consulenza IMU"

- E-mail alla casella di posta imuonline@comune.genova.it per informazioni e chiarimenti sull'imposta
- PEC all'indirizzo PEC: comunegenova@postemailcertificata.it per invio documentazione